

Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Grandi contribuenti

Principio di diritto n. 10/2021

OGGETTO: Imposizione in uscita ai sensi dell'articolo 166 del TUIR - Applicazione del regime di participation exempion in caso di trasferimento all'estero di una Holding

La circolare n. 6/E del 13 febbraio 2006, al paragrafo 5.2., ha espressamente chiarito che, nei casi di cessione del compendio aziendale, comprensivo anche di partecipazioni, "Il corrispettivo percepito per la cessione costituisce un valore riferito all'azienda intesa come unitario complesso di beni da cui origina una plusvalenza che non si può identificare con quella relativa alla cessione delle partecipazioni che ne fanno parte. Ne consegue che, così come concorrono alla determinazione dell'unica plusvalenza i beni merce (che, qualora fossero singolarmente ceduti, darebbero origine a ricavi), allo stesso modo anche l'eventuale plusvalenza relativa alle partecipazioni che si qualificano per l'esenzione ai sensi dell'articolo 87 del TUIR non può essere estrapolata, ma concorrerà a determinare la componente straordinaria di reddito riferibile all'intero complesso aziendale e sarà assoggettata a tassazione secondo le ordinarie regole previste dall'articolo 86 del TUIR".

Tale chiarimento riveste carattere generale, in quanto espressione del più generale principio di matrice civilistica di unitarietà dell'azienda che, ai sensi dell'articolo 2555 del codice civile, è il "complesso dei beni organizzato"

dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa" e che trova, sul piano fiscale, specifico fondamento nelle previsioni contenute nell'articolo 86 del TUIR, tanto nella parte in cui si fa riferimento alla plusvalenza derivante dalla cessione d'azienda come "unitariamente determinata", quanto in quella in cui si fa riferimento alla permuta avente ad oggetto anche un complesso aziendale.

Il suddetto principio trova applicazione non solo nel caso in cui la plusvalenza sia generata per effetto della cessione, ma più in generale in presenza di qualsiasi fattispecie realizzativa, ivi inclusi il trasferimento all'estero della residenza dell'impresa commerciale e le altre fattispecie a quest'ultimo assimilate, ex articolo 166 del TUIR, aventi ad oggetto l'azienda o un ramo di essa (cfr. lettere a), c) ed e) del comma 1 del citato articolo 166).

Il citato articolo 166 del TUIR, nel disciplinare in maniera organica l'imposizione in uscita - soprattutto dopo le modifiche apportate dal decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, emanato in attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016 (di seguito "Direttiva ATAD") - prevede, infatti, che nei casi in cui il collegamento col territorio dello Stato si recida in relazione ad un complesso aziendale, la plusvalenza sia "unitariamente determinata" e sia pari alla differenza tra il *valore di mercato complessivo* e il *corrispondente* costo fiscalmente riconosciuto delle attività e passività non confluite nel patrimonio di una stabile organizzazione.

Tale previsione era contenuta anche nei decreti ministeriali emanati antecedentemente al recepimento della Direttiva ATAD, con i quali veniva data attuazione al disposto dell'articolo 166 del TUIR vigente *ratione temporis* (si cfr., in particolare, da ultimo, il D.M. 2 luglio 2014). Al riguardo, la Relazione Illustrativa al suddetto decreto assume a riferimento la nozione di plusvalenza "unitariamente intesa", da intendersi, evidentemente, non solo in termini di quantificazione della stessa come differenza tra il valore <u>complessivo</u> dei beni ed il costo fiscale <u>complessivo</u> dei medesimi, ma anche quale richiamo alla sostanziale unitarietà

Pagina 3 di 3

dell'oggetto del trasferimento che non consente - come successivamente verrà illustrato con la predetta Circolare n. 6/E - una valorizzazione atomistica delle componenti dell'azienda, ancorché prevalenti.

In conclusione, qualora oggetto di delocalizzazione all'estero sia un compendio aziendale, anche se costituito prevalentemente da partecipazioni, per le ragioni di coerenza sistematica esaminate in precedenza, valorizzate dalla Circolare n. 6/E del 2006 come principio di carattere generale, il regime PEX astrattamente applicabile alle partecipazioni ricomprese nel suddetto compendio non trova applicazione.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)